

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2610)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10^a Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 29 novembre 1967 (V. Stampato n. 4346)

presentato dal Ministro della Marina Mercantile

(NATALI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(PIERACCINI)

col Ministro delle Finanze

(PRETI)

e col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 dicembre 1967*

**Modifica all'articolo 41 della legge 9 febbraio 1963, n. 82,
concernente la revisione delle tasse e dei diritti marittimi**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 41 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, « Revisione delle tasse e dei diritti marittimi » è sostituito dal seguente:

« Nel porto di Civitavecchia oltre alle merci indicate nell'articolo precedente, sono

esenti dalla tassa di cui all'articolo 34 le ceneri di piriti, gli animali vivi ed il pesce fresco in arrivo dalla Sardegna.

Sono esenti altresì dalla tassa anzidetta tutte le merci caricate sui carri ferroviari ed autoveicoli che accedono con le proprie ruote sulle navi traghetto adibite al collegamento marittimo con la Sardegna ».

Art. 2.

L'esenzione, di cui all'articolo precedente, per le merci caricate sui carri ferroviari ed autoveicoli che accedono con le proprie ruote sulle navi traghetto adibite al collegamento marittimo con la Sardegna ha decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 9 febbraio 1963, n. 82.

Per il periodo dal 2 ottobre 1961 alla data di entrata in vigore della citata legge 9 febbraio 1963, n. 82, le merci indicate nel comma precedente sono esentate anche dalla tassa prevista dagli articoli 2 e 4 della legge 27 marzo 1952, n. 198.

Art. 3.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 46,5 milioni per il periodo decorrente dal 2 ottobre 1961 al 31 dicembre 1966 e di lire 14 milioni per il 1967 viene rispettivamente e corrispondentemente compensato:

quanto a lire 46,5 milioni, per lire 40,1 milioni, con quota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334, convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 21, concernente l'importazione delle banane fresche, e per lire 6,4 milioni, con riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966;

quanto a lire 14 milioni, con riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.